

Doc. XII-quinquies
n. 51

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di HELSINKI, Finlandia

(5 - 9 luglio 2015)

Risoluzione sul dovere di lottare contro la tratta di esseri umani
negli appalti pubblici per beni e servizi

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2015

Doc. XII-quinquies, n. 51

RECALLING THE SPIRIT OF HELSINKI



HELSINKI 5-9 JULY 2015

AS (15) D I

DICHIARAZIONE DI HELSINKI

E

RISOLUZIONI

**APPROVATE DALL'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'OSCE**

**ALLA VENTIQUATTRESIMA SESSIONE
ANNUALE**

HELSINKI, 5 - 9 LUGLIO 2015

RISOLUZIONE SUL DOVERE DI LOTTARE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

NEGLI APPALTI PUBBLICI PER BENI E SERVIZI

1. Ricordando i principi della Dichiarazione di San Pietroburgo (1999), della Dichiarazione di Bruxelles (2006) della Dichiarazione di Kiev (2007), e della Dichiarazione di Belgrado del 2011 dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, nonché le iniziative intraprese dagli Stati partecipanti per attuare il Piano d'azione dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e l'Addendum al Piano d'azione del 2005 e del 2013, e tutti gli impegni dell'OSCE relativi alla lotta alla tratta di esseri umani,
2. Ricordando che nell' Addendum del 2013 al Piano d'Azione dell' OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani si invitano gli Stati partecipanti a definire e attuare politiche e azioni, ivi compresa la cooperazione tra le forze dell'ordine degli Stati partecipanti, per impedire che l'industria del turismo sia utilizzata per tutte le forme di tratta degli esseri umani, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini, e che la Dichiarazione di Baku del 2014 dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE chiedeva agli Stati partecipanti dell' OSCE di facilitare procedure di notifica e coordinamento tra le forze dell'ordine degli Stati partecipanti e quelle di altri stati di destinazione, in modo che gli Stati siano informati in anticipo sugli spostamenti di soggetti precedentemente condannati per gravi reati sessuali nei confronti di bambini,
3. Rallegrandosi del fatto che la data del 30 luglio sia stata proclamata giornata mondiale contro la tratta di esseri umani in linea con la risoluzione 68/192 del 18 dicembre 2013 dell'Assemblea Generale dell'ONU,
4. Riconoscendo l'importanza del Piano d'azione globale dell'ONU per la lotta alla tratta di esseri umani, approvato con la risoluzione 64/293 del 30 luglio 2010 dell'Assemblea Generale dell' ONU, e sottolineando l'importanza della sua piena attuazione,
5. Ricordando il resoconto dell'undicesima Conferenza di alto livello dell'Alleanza contro la tratta di esseri umani “Prevenire la tratta degli esseri umani a fini di schiavitù domestica: lavoro decente e giustizia sociale,”
6. Sottolineando che nell' Addendum del 2013 al Piano d'azione sulla lotta alla tratta di esseri umani si invitano le istituzioni dell'OSCE ad aggiornare le norme interne per assicurare che nessuna attività delle strutture esecutive dell'OSCE, ivi compresi gli appalti per beni e servizi, contribuisca a qualsiasi forma di tratta di esseri umani,
7. Sottolineando che nell'Addendum del 2013 al Piano d'azione sulla lotta alla tratta di esseri umani si invitano inoltre gli Stati partecipanti a prevedere “di includere una politica di tolleranza zero ...negli appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi” nonché di promuovere “criteri chiari...per l'iscrizione ufficiale di agenzie di assunzione e collocamento, e di controllare le attività di tali agenzie al fine di

prevenire tutte le forme di [tratta di esseri umani]” e di prevedere l'eliminazione delle commissioni di assunzione,

8. Allarmata dal fatto che, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la tratta di esseri umani genera nel settore privato utili illeciti per 150 miliardi di dollari USA l'anno, prevalentemente nei settori della costruzione, della fabbricazione, dello spettacolo, dei lavori domestici e dell'agricoltura,
9. Preoccupata dal fatto che la maggior parte delle imprese legittime non dispongano di politiche né di procedure di verifica e segnalazione per garantire che i beni e i servizi che vendono agli Stati partecipanti siano esenti da prodotti fabbricati, estratti o raccolti da vittime della tratta di esseri umani,
10. Incoraggiata dal fatto che alcune società stiano cominciando ad esaminare le loro catene di approvvigionamento e insistano sulle buone prassi per garantire che i loro fornitori non utilizzino vittime della tratta o non partecipino a prassi di assunzione fraudolente,
11. Accogliendo favorevolmente l'esempio dato da alcuni governi che ora obbligano i fornitori di beni e servizi a disporre di un piano per garantire che i loro subappaltatori e dipendenti non partecipino ad attività che costituiscono tratta di esseri umani o non vi contribuiscano, ivi comprese le norme che penalizzano i fornitori, i subappaltatori e/o i loro dipendenti che:
 - a. distruggono, celano, eliminano, requisiscono, o negano in altro modo ad un dipendente l'accesso ai documenti di identità o immigrazione del dipendente stesso senza il suo consenso,
 - b. non rispettino la norma contrattuale che prevede il pagamento del costo del viaggio di ritorno alla fine del periodo di impiego per esercitare pressioni su un dipendente affinché resti al lavoro,
 - c. facciano richieste ad una persona a fini di impiego, o gli offrano un impiego ricorrendo a dichiarazioni, pretesti o promesse materialmente false o fraudolente riguardanti quell'impiego,
 - d. facciano pagare ai dipendenti assunti commissioni di collocamento o assunzione irragionevoli, o altre commissioni che violino le leggi del paese dal quale quei dipendenti sono stati assunti, o
 - e. mettano a disposizione o procurino alloggi che non sono conformi alle norme previste per le abitazioni e alle norme di sicurezza del paese di accoglienza,
12. Preoccupata dal fatto che la maggior parte degli Stati partecipanti non dispongano di politiche, verifiche, procedure di segnalazione e sanzioni per garantire che i miliardi di dollari di gettito fiscale spesi ogni anno per gli appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi non vadano ad aumentare i proventi illeciti dei trafficanti di esseri umani,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

13. Esorta l' OSCE a verificare i requisiti vigenti e a garantire che gli appalti dell'OSCE per l'acquisto di beni e servizi siano utilizzati unicamente per le imprese che dispongono di politiche, verifiche e procedure di segnalazione adeguate e di tutele per l' assunzione tali da impedire la tratta di esseri umani nelle loro catene di approvvigionamento;
14. Chiede al Rappresentante speciale e Coordinatore dell' OSCE per la lotta al traffico di esseri umani, in consultazione con il Coordinatore per le attività economiche e ambientali, di concertarsi con gli Stati partecipanti per redigere un manuale di buone prassi destinato alle imprese per prevenire la tratta di esseri umani nelle loro catene di approvvigionamento;
15. Invita gli Stati partecipanti a prevedere obbligatoriamente con leggi e normative che tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi siano assegnati alle imprese che dispongono di un piano per garantire che i loro subappaltatori e dipendenti non prendano parte ad attività che costituiscano tratta di esseri umani o vi contribuiscano;
16. Esorta gli Stati partecipanti a registrare ufficialmente le agenzie di assunzione e collocamento e a controllare le loro attività al fine di prevenire tutte le forme di tratta degli esseri umani;
17. Invita gli Stati partecipanti a incoraggiare tutte le imprese ad adottare politiche e procedure per impedire la tratta di lavoratori nelle loro catene di approvvigionamento;
18. Chiede all'Unione Europea, ai suoi Stati membri e agli altri Stati partecipanti dell'OSCE di redigere un elenco comune di imprese colpevoli di tratta degli esseri umani e di renderlo pubblico. Le imprese presenti sull'elenco non potranno partecipare per due anni alle procedure di aggiudicazione pubblica avviate dalle autorità che hanno partecipato alla redazione dell'elenco e dovranno modificare le loro prassi per essere autorizzate a partecipare agli appalti;
19. Raccomanda all'Unione Europea, ai suoi Stati membri e agli altri Stati partecipanti dell' OSCE di svolgere uno studio per vedere se vi sia una correlazione tra prezzi meno elevati applicati ai beni e servizi negli appalti pubblici e la tratta di esseri umani, ivi compreso il mancato rispetto dei salari minimi;
20. Chiede all'Unione Europea, ai suoi Stati membri e agli altri Stati partecipanti dell' OSCE di annullare l'aggiudicazione di appalti pubblici alle imprese che in passato abbiano violato i diritti umani elencati nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

PAGINA BIANCA